

LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SULLA FONDAZIONE ENPAM

Posted on 7 Aprile 2020 by Tammario Maiello

Categories: _____

Tags: _____

Commento alla sentenza Sezioni Unite n. [7645](#) del [20 marzo 2020](#)

riconosciuto la giurisdizione

della Corte dei conti sulla fondazione ENPAM

I PROCEDIMENTI CAUTELARI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

a) per il procedimento Enpam sicura

il fumus boni juris *il periculum in mora*

per il procedimento Enpam derivati

il fumus boni juris

periculum in

mora,

LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SULL ENPAM

"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza"

sottoposti alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e al controllo della Corte dei Conti.

Art. 2 Gestione.

Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in **relazione alla natura pubblica dell'attività svolta**.

4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, **con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario** il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ripristinamento dell'equilibrio finanziario sono ope i tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni.

5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l'impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, **con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, è nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili**.

Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero non abili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'associazione o della fondazione, il **Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario** con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell'ente stesso, così come previsto dallo statuto.

Art. 3. Vigilanza.

vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti vigilanza per gli enti tra formati ai sensi dell'art. 1, comma 1. **Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni.**

Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti: a)

b) le deliberazioni in materia di contributi e prestazioni,

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, può formulare motivati rilievi su

- i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
- le note di variazione al bilancio di previsione;
- i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le deliberazioni contenenti criteri direttivi generali.

formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per

riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci con univento e trenta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente comma. Tra i cori detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.

La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.

c)

a) alla funzione pubblica;

b) alla sostanziale qualifica di organismo di diritto pubblico

- I obbligo di applicazione alle Casse previdenziali della normativa degli appalti Pubblici, in qualità di Organismi di diritto pubblico;
- I inserimento delle Casse previdenziali privatizzate nel conto economico consolidato dello Stato, ai sensi dell art.1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n.196

di natura pubblica

;

alla giurisdizione

della Corte dei conti

decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1964

è stato

sottoposto al controllo della Corte dei conti;

art. 3 comma 1 dello statuto della Fondazione Enpam

“La Fondazione è l'Ente di previdenza e di assistenza dei medici e degli odontoiatri. La Fondazione è sottoposta a vigilanza ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509”.

dell art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509

“La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.

Ciò in quanto l'ENPAM persegue finalità pubblicistiche

attività di previdenza ed assistenza

contribuzione obbligatoria

I art. 5 comma 1 dello Statuto

"ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'iscrizione e la contribuzione alla Fondazione sono obbligatorie per tutti gli iscritti agli albi professionali dei medici chirurghi ed odontoiatri, di cui all'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

La contribuzione e l'iscrizione alla Fondazione sono comunque obbligatorie per tutti i medici chirurghi e gli odontoiatri che operano a rapporto professionale con le istituzioni pubbliche e private che erogano l'assistenza sanitaria".

Al riguardo si rammenta che la Corte di Cassazione ha più volte affermato la natura pubblica degli enti cui affluiscono contributi privati resi dai propri iscritti non solo su base obbligatoria come ENPAM ma anche su base volontaria.

Infatti la Corte di Cassazione con ordinanza n.17748/16

ha dichiarato la giurisdizione del giudice

contabile

"al di là dei rilievi dei ricorrenti sull'assenza di personalità giuridica o sulla natura privatistica propria nel perseguimento di tali finalità pubblicistiche

che ricorre il fondamento del danno erariale;

lo scopo istituzionale non perde il suo carattere pubblicistico solo per il fatto che l'iscrizione dei dipendenti comunali all'Ipa non sia un obbligo, ma effettuata solo su base volontaria".

LE DECISIONI CONTRASTANTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

5.6.5. – Non ostante la presenza di tali indici pubblicistici, derivanti dalla funzione che è chiamata a svolgere, la Fondazione ENPAM costituisce pur sempre un oggetto cui è formalmente attribuita natura di ente privato, il che non consente di ricomprenderla nell'ambito della definizione di amministrazione pubblica data dal testo unico ai fini della disciplina delle società a partecipazione pubblica (e, tra queste, delle società in house).

5.7. – Deve pertanto affermarsi il principio secondo cui ai fini del sorgere della giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale c'è stato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house, la nozione di società in house, come codificata nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, non può pingere sino a ricomprendere società partecipate, non già da una pubblica amministrazione secondo la definizione definibile dal Testo Unico approvato con il D.Lgs. n. 175 del



dal quadro così tracciato emerge che la suddetta trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblico dell'attività istituzionale di previdenza ed a sua volta dagli enti, articolando invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblica dell'inalterato fine previdenziale. L'esclusione di un intervento a carico della solidarietà generale con egue alla scelta di trasformare gli enti, in quanto implicita nella premessa che nega il finanziamento pubblico o altri aiuti pubblici di carattere finanziario"

comprende le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell'erogare prestazioni sociali che si fondono ai seguenti due criteri:

- a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi;*
- b) le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell'istituzione per quanto riguarda la fissazione o l'approvazione dei contributi e delle prestazioni, a prescindere dal loro ruolo di organismi di sorveglianza o di datore di lavoro».*

Gli enti traformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto ricorrono ciute a favore delle categorie di lavoratori e professioni tipiche per le quali sono stati originariamente istituiti, fermando la obbligatorioietà della iscrizione e della contribuzione».

Le risorse della Fondazione sono assicurate iure imperii dall'ordinamento generale in base ad obblighi imposti da norme di diritto pubblico

CONCLUSIONI

-
-

extrema ratio,

ENPAM Sicura

il di crimen